

UNIONE MONTANA
Comuni Olimpici – Via Lattea



**Regolamento per la
circolazione dei mezzi
meccanici su aree innevate**

INDICE

NORME DI RIFERIMENTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 01 Finalità e territorialità

Art. 02 Oggetto e ambito di applicazione

TITOLO II - CIRCOLAZIONE MEZZI MECCANICI

Art. 03 Divieto di circolazione di motoslitte e veicoli analoghi Art. 04 Autorizzazioni in deroga

Art. 05 Disposizioni di utilizzo Art. 06 Rilascio autorizzazioni

TITOLO III - CONTROLLO E SANZIONI

Art. 07 Controllo degli agenti di polizia Art. 08 Sanzioni

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 09 Entrata in vigore

NORME DI RIFERIMENTO

- Legge 363/2003 (sicurezza nella pratica degli sport invernali e di fondo)
- L.R. 02/2009 e s.m.i. (norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-12793 del 14/12/2009 modificato con D.G.R. 22-658 del 27/09/2010 (atto di indirizzo per la conduzione di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati per il trasporto di persone e cose su aree innevate all'interno del territorio regionale);
- L.R. 32/1982 e s.m.i. (norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale);
- D.l.vo. 165 del 30/03/2001 (ordinamento del lavoro alle dipendenze delle A.P.);
- D.l.vo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Legge 689 del 24/11/1981 e s.m.i. (modifiche al sistema penale);
- Regolamento di Polizia Urbana;
- Piano Regolatore Generale dei Comuni aderenti all'Unione Montana;

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità e territorialità

1. In conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme vigenti, al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dell'ambiente, il presente regolamento disciplina l'utilizzo di mezzi meccanici nell'ambiente naturale invernale.
2. Il regolamento ha validità su tutto il territorio dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea.

Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme di applicazione delle leggi vigenti e disciplina nel dettaglio la circolazione dei mezzi meccanici su aree innevate.

TITOLO II CIRCOLAZIONE MEZZI MECCANICI

Art. 3 Divieto di circolazione di motoslitte e veicoli analoghi

1. Fatte salve le deroghe previste dal presente regolamento, è vietato l'uso di mezzi meccanici su tutte le aree innevate del territorio dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea;
2. Per la conduzione dei mezzi meccanici, anche nel caso in cui i medesimi siano utilizzati nelle operazioni di preparazione e battitura delle piste, devono essere osservate le disposizioni di cui alla Legge Regionale n° 2 del 26 gennaio 2009 s.m. e i., nonché quanto stabilito con i successive provvedimenti attuativi e/o di indirizzo emanati dalla Regione Piemonte;
3. Il Comune, su espressa richiesta di terzi interessati, può consentire l'accesso ai mezzi meccanici per raggiungere pubblici esercizi, strutture o abitazioni private non altrimenti raggiungibili, nonché per ragioni di servizio o altra urgente necessità; qualora i percorsi interessino l'area sciabile il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla concertazione con il Gestore delle piste, così come individuato dalla succitata Legge Regionale. In questo caso il Gestore delle piste dismetterà temporaneamente la pista al Comune di riferimento, che provvederà al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 LR 2/2009 e s.m. e i., previa istruttoria di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
4. L'Amministrazione Comunale predisporrà idonea planimetria con l'indicazione dei percorsi e a seguito della concertazione con il Gestore delle Piste, provvederà alla sua approvazione per il tramite dell'Organo Esecutivo;
4. Fuori dai casi contemplati, l'uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati è consentito solo al di fuori delle aree sciabili lungo i percorsi autorizzati dal Comune e nelle aree o piste ad essi destinate. Per il rilascio delle autorizzazioni trova applicazione quanto previsto al successivo articolo 4.
5. Le prescrizioni contenute nel presente titolo, dove non diversamente specificato, si intendono applicabili anche gatto delle nevi, quadricicli, tricicli, motocicli e qualunque mezzo meccanico in grado di circolare su ghiaccio o neve. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per circolazione si intende il movimento, la fermata e la sosta su tutte le aree innevate del territorio anche nei casi di terreno solo parzialmente innevato.

Art. 4 Autorizzazioni in deroga

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 28 della Legge Regionale n°2/2009 e dalle disposizioni attuative emanate in merito, per ottenere il rilascio delle autorizzazioni all'uso dei mezzi meccanici su terreno innevato, il richiedente dovrà sottoscrivere per accettazione, il Documento di Valutazione dei Rischi approvato dall'Amministrazione; tale documento costituisce parte integrante dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione deve essere conservata sul mezzo a cui si riferisce ed indica:
 - i dati anagrafici del titolare dell'autorizzazione;
 - la natura dell'autorizzazione, il percorso stabilito e il numero di telaio del mezzo;
 - l'orario di impiego;
3. L'autorizzazione, rilasciata nel rispetto della normativa fiscale vigente, ha validità temporale non superiore a tre anni consecutivi, per il periodo dal 01 novembre al 15 maggio di ogni anno, e perde la sua efficacia allo scadere del termine fissato o in caso di perdita o mutamento dei requisiti che ne

hanno consentito il rilascio. L'autorizzazione di cui al presente articolo potrà essere revocata a seguito di violazioni alle disposizioni contenute nella stessa o su eventuale segnalazione delle Forze di Polizia. La validità dell'autorizzazione è comunque subordinata alla copertura assicurativa del mezzo impiegato.

7. In relazione alle autorizzazioni rilasciate, queste potranno prevedere la conduzione dei mezzi meccanici anche da parte dei soci o lavoratori coadiuvanti o da parte dei dipendenti in possesso dei requisiti;

4. All'interno dell'area sciabile, l'attività di noleggio motoslitte potrà essere consentita alle condizioni di cui al precedente comma 1, fatte salve eventuali valutazioni di impatto ambientale ed acustico che si rendessero necessarie in aree soggette a particolari tutele;

5. Il Comune territorialmente competente, di concerto con il Gestore, approverà una planimetria con indicati i percorsi autorizzati. La dismissione delle piste dal gestore al comune, per permettere il passaggio di mezzi meccanici autorizzati, avverrà secondo orari concertati tra il Comune territorialmente competente ed il Gestore delle piste;

6. La dismissione delle piste dal gestore al comune, per permettere il passaggio di mezzi meccanici autorizzati su aree innevate, dei tratti di pista da sci o degli incroci con le piste da sci, avrà i seguenti orari:

- Tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 8.45 e dalle ore 17.30 alle 23.00;

6. Qualora emergessero particolari necessità di transito dei mezzi meccanici, questo potrà avvenire unicamente previa verifica del Gestore delle piste, il quale ne stabilirà modalità e tempistica.

7. Eventuali spese di battitura della pista, rese necessarie a seguito dell'utilizzo dei mezzi motorizzati autorizzati, saranno sostenute direttamente dai soggetti titolari dell'autorizzazione senza interessare il Comune concedente.

8. Il Comune provvede a trasmettere al gestore l'elenco dei veicoli autorizzati al transito con evidenziato il numero di riconoscimento del mezzo tenendolo periodicamente aggiornato.

9. Le autorizzazioni vengono concesse dal Comune previo accordo sottoscritto dal richiedente e dal gestore delle piste.

10. L'accordo di cui al comma 14° deve indicare dettagliatamente il tracciato e la tipologia di veicolo utilizzabile sullo stesso.

11. Per i percorsi che non interferiscono con le piste da sci, la Giunta Comunale può stabilire modalità e orari di fruizione diversi;

Art. 5 Disposizioni di utilizzo

1. il traino di slitte con trasporto di passeggeri dovrà essere riscontrabile dal certificato assicurativo.

2. Non è consentito il sovraccarico né il traino di sciatori.

3. Il mezzo meccanico posto in circolazione, anche se in sosta, deve esporre il contrassegno di identificazione o autorizzazione comunale in maniera ben visibile.

4. E' vietata la conduzione di mezzi meccanici in difformità dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comunale. La seconda violazione del presente comma, ad opera del medesimo soggetto, nell'arco della medesima stagione sciistica comporta la revoca dell'autorizzazione comunale.

Art. 6 Rilascio autorizzazioni

1. L'autorizzazione verrà concessa previa istanza sulla quale sarà apposta una marca da bollo, debitamente sottoscritta dal richiedente e presentata su apposito modello, da inoltrarsi da parte degli interessati all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di riferimento, corredata dalle certificazioni necessarie comprovanti il possesso delle caratteristiche di cui all'art. 4, e il pagamento di una quota dovuta a titolo di rimborso spese per la fornitura dell'autorizzazione, del contrassegno e dei diritti di segreteria.

2. Il richiedente l'autorizzazione dovrà ritirare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) fatto redigere dalla Civica Amministrazione e dovrà presentare un Documento di Valutazione dei Rischi con i dettagli operativi al DVR approvato dall'Amministrazione.

3. Agli interessati verrà rilasciato un contrassegno di identificazione, che dovrà essere apposto in modo ben visibile sulla motoslitte, ed una autorizzazione riportante lo stesso numero progressivo del contrassegno che dovrà sempre essere a bordo del mezzo ed esibita su richiesta dei preposti alla vigilanza.

4. Il contrassegno resta sempre di proprietà del Comune e in caso di revoca dell'autorizzazione il possessore è tenuto alla sua immediata restituzione.

TITOLO III CONTROLLO E SANZIONI

Art. 7 Controllo degli Agenti di Polizia

1. Le Forze di Polizia hanno la facoltà, con modalità analoghe a quelle previste dal Codice della Strada per quanto attuabili, di ordinare al conducente di fermarsi, di esibire i documenti d'identità, di assicurazione, permesso comunale e visionare il numero di telaio del veicolo.

Art. 8 Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge 363/2003 e dalla legge regionale n. 02/2009 si applicano le sanzioni indicate dal presente regolamento e, laddove non diversamente indicato, una sanzione di € 150.00 per violazione.

2. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle succitate sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. La violazione delle prescrizioni contenute nel presente regolamento o nella Legge Regionale n°2/2009 comportano la sanzione di cui all'art. 35 comma 2 lettera e) della l.r. 02/2009 e il sequestro amministrativo del mezzo ai sensi del comma 8 dell'art. 35 della legge medesima.; il periodo del sequestro non potrà avere durata inferiore a giorni cinque ; in caso di recidiva verificatasi nel biennio la durata del sequestro non potrà essere inferiore a giorni quindici

4. Qualora la violazione delle norme del presente regolamento sia posta in essere da un cittadino di nazionalità straniera è consentito al trasgressore di effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento della sanzione in misura ridotta di cui all'art. 16 della l. 689/1981. La menzione dell'avvenuto pagamento riportata sul verbale ne costituisce ricevuta.

5. In caso di mancato versamento della somma nel termine stabilito, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi degli artt. 18 e 27 della Legge 24/11/1981, n. 689.

6. Avverso i verbali di accertamento di violazioni del presente regolamento il trasgressore o l'obbligato in solido per il pagamento della sanzione potrà presentare memorie, documenti o richieste di audizione, con atto esente da bollo da presentarsi entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del presente verbale, al Sindaco del Comune territorialmente competente (art. 18 legge 24 novembre 1981, n. 689). L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo alla data della sua seconda pubblicazione e resterà sempre depositato presso il Comando di Polizia Locale di ogni Comune aderente all'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" a disposizione di chiunque ne volesse prendere cognizione. Verrà reso disponibile, per via telematica, sul sito internet di ogni singolo Comune.

2. Si dispone inoltre che il presente regolamento venga trasmesso a tutte le Forze dell'Ordine, di soccorso operanti sul territorio, al gestore degli impianti sciistici, ai gestori e conduttori di strutture turistico ricettive, esercizi pubblici siti in quota che sono tenuti ad esporne copia per gli utenti.

3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.